



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

### INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo
- Art. 2 - Presupposto di applicazione
- Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune
- Art. 9 - Interventi da finanziare
- Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta
- Art. 11 - Sanzioni amministrative tributarie
- Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Contenzioso
- Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 16 – Disposizioni transitorie
- Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo**

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, istituita con delibera consiliare n. 59 del 19.12.2018 nel Comune di Mandello Del Lario.

## **Art. 2 - Presupposto di applicazione**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mandello del Lario:

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate e definite dalla Legge Regionale n. 27 del 01/10/2015 in materia di turismo, le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della L.R. 31/2008 - Titolo X e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869.

## **Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Mandello Del Lario che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del comma 1 ter del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art.180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5-ter del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui al comma 2) e 3) del presente articolo, di seguito denominati "gestori", provvedono al relativo incasso dell'imposta di soggiorno ed al successivo versamento al Comune di Mandello Del Lario.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

## Provincia di Lecco

### Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del 8° anno di età;
- b) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- c) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza e il loro accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.

3. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'esenzione non deve essere applicata ed il gestore in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune.

4. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo art.7.

### Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento e persona nelle strutture ricettive, definite nell'art. 2 comma 2, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.

2. Le tariffe, deliberate dal Comune di Mandello Del Lario sono articolate in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.

3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima consentita dalla Legge. Qualora il



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

provvedimento non venisse adottato sono confermate le misura d'imposta applicate nel precedente esercizio.

## **Art. 6 - Versamento dell'imposta**

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente.
3. Il gestore effettua il riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento deve essere effettuato mediante:
  - a) sistema PAGO PA;
  - b) altre forme di versamento attivate dall'Ente o previste dalla normativa.
5. Il versamento deve contenere la causale "imposta di soggiorno, il trimestre di riferimento ed il codice identificativo della Struttura".

## **Art. 7 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, commi 2 e 3, del presente regolamento, sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo il gestore è tenuto a versare l'imposta dovuta, ma non corrisposta dall'ospite, in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
  - a) contestualmente all'inizio dell'attività, effettuare la registrazione della struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
  - b) comunicare all'Ufficio Tributi le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettiva e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;
  - c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

d) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare quietanza nel rispetto delle modalità indicate nell'art.6 comma 2;

e) presentare, mediante il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la comunicazione periodica contenente:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;
- il numero dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero);
- il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4;
- il numero dei pernottamenti non assoggettati all'imposta (ospiti con residenza anagrafica nel Comune di Mandello del Lario, pernottamenti ulteriori ai sette giorni, ecc);
- il numero dei soggetti passivi inadempienti;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento;
- eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

f) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

g) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune;

i) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del comune;

l) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Mandello Del Lario atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

m) in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore è obbligato al versamento della stessa in qualità del responsabile del pagamento.

## **Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune**

1. Il comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, francese e tedesco il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## **Art. 9 - Interventi da finanziare**

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno sarà parte integrante del bilancio consuntivo.

## **Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art.1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006 e dall'art.1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e il gestore ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico ed effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

## **Art. 11 - Sanzioni amministrative tributarie**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, rispetto alla scadenza indicata al comma 3, dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997;

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto;

4. Alle violazioni tributarie che non siano già state contestate e qualora non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97.

5. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

6. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore l'imposta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero di posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio.

7. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

## Provincia di Lecco

### **Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Costituiscono violazioni al regolamento punibili ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omesso accredito al portale telematico previsto dall'art.7, comma 2, lett.a);
- b) omessa comunicazione della cessazione o sospensione dell'attività ricettiva e delle variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale (art.7 comma 2 lett. b);
- c) omesso adempimento degli obblighi informativi in merito all'applicazione dell'imposta (art.7 comma 2 lett. c);
- d) omessa presentazione della comunicazione periodica (art.7, comma 2, lett. e);
- e) mancata conservazione della documentazione (art. 7, comma 2, lettera i).
- f) mancata risposta ai questionari e mancata esibizione di atti e documenti richiesti ai responsabili del pagamento del tributo (art. 7, comma 2, lettera l).

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

3. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n.689.

4. la gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidiva dei comportamenti.

5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 13 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione periodica.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'Ente.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## **Art. 14 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

## **Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il funzionario Responsabile dell'imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Art. 16 - Disposizioni transitorie**

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare all'Ente il conto reso su modello 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

## **Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La giunta comunale - in caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche - con propria deliberazione può adottare misure straordinarie di sostegno, di sospensione temporanea dell'obbligazione giuridica tributaria e patrimoniale, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti dichiarativi e riversamenti dei pagamenti in materia tributaria e patrimoniale.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi.